



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI BRINDISI



COMUNE DI BRINDISI



CONVENZIONE


tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione, la realizzazione e la gestione di due fermate ferroviarie sulla linea ferroviaria Taranto - Brindisi a servizio dell'Ospedale cittadino "Perrino" l'una e della Cittadella della Ricerca l'altra e per la soppressione di tre Passaggi a Livello posti alle progressive km 60+329, km 61+730 e km 63+497 della medesima linea.

P R E M E S S O

- che la Provincia di Brindisi, di seguito identificata come "Provincia", ed il Comune di Brindisi, di seguito identificato come "Comune", hanno formalmente rappresentato l'esigenza di servire l'Ospedale Antonio Perrino e la Cittadella della Ricerca mediante idoneo trasporto ferroviario e che pertanto si rende necessaria la realizzazione di due fermate ferroviarie sulla linea Taranto - Brindisi in corrispondenza di quelle località, al fine di migliorare i collegamenti dei centri suddetti con la città capoluogo ed i comuni limitrofi;
- che in data 16 maggio 2006 la Provincia, il Comune di Brindisi, R.F.I. S.p.A – Direzione Compartimentale Movimento, di seguito per brevità chiamata DCM, e Trenitalia S.p.A. hanno formulato e concordato l'offerta di traffico conseguente alla suddetta esigenza, spaziando dall'inserimento delle 2 fermate per i treni già esistenti alla istituzione di un servizio metropolitano leggero;
- che per la realizzazione delle suddette fermate e per consentire un idoneo esercizio ferroviario sulla tratta si rende necessaria la soppressione definitiva di tre passaggi a livello della linea Taranto – Brindisi posti alle progressive km 60+329, km 61+730 e km 63+497;
- che la Provincia, il Comune ed R.F.I. S.p.A., in seguito per brevità indicata come "RFI", hanno manifestato la volontà di trovare un accordo per disciplinare tutti gli aspetti per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle due fermate e per la soppressione dei tre passaggi a livello sopra citati;
- che le parti, così come di seguito costituite hanno ritenuto opportuno formalizzare la regolamentazione di quanto innanzi detto mediante il presente Atto.

Pertanto fra

- o Regione Puglia denominata in seguito come "Regione" per la quale interviene nel presente Atto il Sig. Loizzo Mario nato a Sannicandro di Bari l'1 gennaio 1951 nella sua qualità di Assessore ai Trasporti e vie di comunicazione
- o Provincia di Brindisi denominata in seguito "Provincia" per la quale interviene nel presente Atto il Sig. Michele Errico nato a Brindisi il 14 marzo 1944 nella sua qualità di Presidente;
- o Comune di Brindisi denominato in seguito "Comune" per il quale interviene nel presente Atto l'On. Domenico Mennitti nato a Termoli l'11 agosto 1939, nella sua qualità di Sindaco;



- o RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in nome e per conto della quale intervengono nel presente Atto il Sig. Borelli Pasquale nato a Campi Salentina il 26/02/1950 nella sua qualità di Direttore Compartimentale Infrastrutture ed il Sig. Ciarmatori Claudio nato a Ancona il 10/04/1950 nella sua qualità di Direttore Compartimentale Movimento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ARTICOLO 1 -

PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

- ARTICOLO 2 -

OGGETTO DEL CONTRATTO


Le opere oggetto del contratto sono:

- 1) Due fermate una a servizio dell'Ospedale Antonio Perrino e l'altra a servizio della Cittadella della Ricerca e poste alle progressive chilometriche 66+553 e 59+753 della linea ferroviaria Taranto - Brindisi. Di ciò si dà atto nella presente Convenzione che disciplina la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione dei manufatti tra la Regione Puglia, la Provincia, il Comune, RFI. La Provincia assumerà la funzione di coordinatore degli Enti finanziatori e realizzatori delle due fermate, nonché curerà la progettazione unica delle opere con il concorso di RFI e la convocazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto stesso.
- 2) Soppressione dei tre passaggi a livello presenti sulla linea Taranto - Brindisi posti alle progressive km. 63+497, 61+730 e km 60+329.

- ARTICOLO 3 -

COMPETENZE E FINANZIAMENTO DELLE OPERE

- 1) Tutte le opere relative alla realizzazione delle fermate ferroviarie, marciapiedi, pensiline, panchine ed altro come specificatamente indicato negli articoli successivi, saranno progettate e realizzate a cura di RFI; tutte le opere necessarie per l'avvicinamento e la fruizione delle suddette fermate, viabilità, segnaletica, aree



parcheggio ed altro come specificatamente indicato negli articoli successivi, saranno realizzate a cura e spese della Provincia.

La Provincia si impegna a fornire ad RFI, libere da vincoli, tutte le aree necessarie per la realizzazione delle opere di propria competenza, così come risulteranno dalla progettazione.

- 2) Le opere di competenza di RFI saranno realizzate con un preventivo contributo della Regione pari a 600.000 € più I.V.A. come per legge. Le modalità di versamento di detto contributo saranno comunicate da RFI alla Regione.
- 3) Il Comune curerà quanto sarà necessario (ivi compresa la predisposizione di percorsi alternativi sulla viabilità pubblica e/o privata esistente) per consentire la soppressione di fatto dei tre passaggi a livello.

- ARTICOLO 4 -

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

== OPERE DI COMPETENZA DI RFI:

Le fermate di cui trattasi hanno lo scopo di porre in collegamento l'area urbana con l'Ospedale Perrino e la Cittadella della Ricerca. Le opere sono costituite principalmente da:



1. fermata "Perrino":

- marciapiede per il ricevimento e la partenza dei treni, di lunghezza pari a 200m, larghezza pari a 3 m ed altezza 0.55m secondo gli standard attualmente vigenti per la specifica tipologia di opere;
- n 1 pensilina leggera prefabbricata ed attrezzata con panchine per la sosta dei viaggiatori, della lunghezza di circa metri 6.0;
- impianto luce a servizio dell'infrastruttura ferroviaria;
- recinzione dell'area della fermata.

2. fermata "Cittadella della Ricerca":

- marciapiede per il ricevimento e la partenza dei treni, di lunghezza pari a 200m, larghezza pari a 3 m ed altezza 0.55m sul p.f. secondo gli standard attualmente vigenti per la specifica tipologia di opere;
- n 1 pensilina leggera prefabbricata ed attrezzata con panchine per la sosta dei viaggiatori, della lunghezza di circa metri 6.0;
- impianto luce a servizio dell'infrastruttura ferroviaria;
- recinzione dell'area della fermata.

I dettagli costruttivi saranno esplicitati nel progetto esecutivo delle opere.



Tutti i lavori di costruzione delle opere descritte saranno eseguiti a cura, spese e responsabilità di RFI e con il contributo della Regione, secondo quanto indicato al punto 2 dell'articolo e all'articolo 10.

== OPERE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA:

1. progettazione e realizzazione delle opere stradali di collegamento tra la strada comunale retrostante l'Ospedale "Perrino" e la nuova fermata ferroviaria; opere stradali di collegamento tra la viabilità esistente nel complesso "Cittadella della Ricerca" e la fermata ferroviaria;
2. opere di pubblica illuminazione per le aree d'intervento interessate;
3. procedure espropriative per tutte le aree interessate al complesso delle opere, con la collaborazione del personale RFI limitatamente alla parte delle opere di propria competenza; acquisizione della piena disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione delle sovrastrutture stradali e dei piazzali antistanti le fermate e dei marciapiedi;
4. progettazione esecutiva del complesso delle opere.

- ARTICOLO 5 -

MODALITA' DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI

La RFI provvederà a propria cura e spese, con il contributo della Regione di cui è detto all'articolo 3, alla realizzazione di tutte le opere descritte all'articolo che precede, salvo le lavorazioni accessorie e/o di completamento di seguito specificate rientranti nelle competenze della Provincia.



Nelle incombenze della RFI sono compresi tutti i lavori di carattere ferroviario, per la esecuzione dei quali la RFI avrà, a mezzo dei propri organi tecnici, competenza esclusiva ed insindacabile sulla condotta dei lavori, restando pertanto esclusa ogni e qualsiasi ingerenza da parte degli altri firmatari la Convenzione.

La Provincia eseguirà gli allacciamenti alle reti pubbliche degli impianti di illuminazione e F.M. al servizio delle opere.

Il Comune provvederà a propria cura, spese e responsabilità all'esecuzione dei seguenti lavori e prestazioni:

- deviazione, anche provvisoria, del traffico stradale, sia pubblico che privato verso percorsi alternativi, per consentire la soppressione definitiva dei tre P.L. citati;
- segnaletica stradale sia orizzontale che verticale necessaria.

Il Comune a seguito di tempestivo preavviso, mediante raccomandata A.R., da parte della RFI, si obbliga a predisporre ed attuare le soluzioni concordate per deviare il traffico



stradale, interessante le opere oggetto del presente Atto, in percorsi alternativi con la necessaria assistenza della Polizia Urbana, restando a carico del Comune medesimo la relativa segnaletica stradale.

Il Comune si impegna a tenere indenne la RFI da ogni responsabilità per la suddetta interruzione e deviazione della circolazione stradale, impegnandosi a ritenere la stessa RFI sollevata da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi in dipendenza delle mutate condizioni della viabilità, sia a titolo provvisorio che definitivo.

Per l'esecuzione di eventuali lavori di propria pertinenza in sede ferroviaria, o che possano avere riflessi sulla salvaguardia della sede ferroviaria medesima, la Provincia o il Comune accettano le direttive della RFI che dovranno essere di volta in volta preventivamente concordate mediante appositi verbali.

La RFI si riserva, inoltre, la facoltà di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, di muovere al riguardo le osservazioni che risultassero necessarie, nonché di imporre l'interruzione dei lavori oggetto di contestazione.


- ARTICOLO 6 -
PROPRIETA'

Per quanto attiene la proprietà delle opere e delle aree resta stabilito fra le parti che tutte le opere e le aree ricadenti nella competenza di RFI, secondo quanto indicato all'articolo 4, restano nella proprietà di RFI e che le opere rientranti nell'intervento della Provincia resteranno di proprietà della Provincia.

Le aree espropriate dalla Provincia per la realizzazione delle opere di competenza di RFI, resteranno di proprietà di RFI al termine dei lavori.

Nessun diritto deriverà alle due parti (RFI e Provincia) sulle porzioni di manufatto di reciproca proprietà, ma solo la facoltà di usufruire del manufatto stesso ai fini della comunicazione fra la città, l'Ospedale Perrino e la Cittadella della Ricerca e, fra queste e la via pubblica, nonché per l'uso da parte dell'utenza ferroviaria, subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente Atto.

Qualora per lavori di manutenzione o per qualsiasi altra ragione che a giudizio insindacabile di RFI renda necessaria la chiusura delle fermate, RFI potrà inibire l'accesso e sospendere il servizio a dette fermate. Al fine di limitare i disagi degli utenti, RFI si impegna a dare preventiva comunicazione.



- ARTICOLO 7 -

VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICAZIONI

RFI ha facoltà di eseguire, durante il corso dei lavori, modifiche ai progetti che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere e senza variazione della spesa risultante dall'aggiudicazione dei lavori, si rendessero necessarie per la buona riuscita delle opere stesse, in rapporto alle esigenze ferroviarie.

Qualora, in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modifiche agli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse, a esclusivo giudizio di RFI medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente atto, RFI vi provvederà a propria cura e spese.

Qualora ricorrano le circostanze di cui sopra, la Provincia potrà soltanto richiedere che le nuove opere o le modifiche di quelle oggetto del presente atto tengano conto delle stesse esigenze considerate nella progettazione originaria.

Eventuali rifacimenti o modifiche delle opere realizzate, da eseguirsi per interesse della Provincia, saranno attuate a tutte spese della Provincia stessa e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli che si dovessero prevedere per il futuro, pertanto la Provincia dovrà sottoporre tali necessità al giudizio di RFI.

Qualora le modifiche si rendano necessarie per esigenze comuni o arrechino comunque vantaggio a entrambe le parti, potranno essere concordate forme di partecipazione agli oneri relativi in ragione dei diversi benefici derivanti alle parti da tali interventi.



- ARTICOLO 8 -

ACQUISIZIONE E PROPRIETA' DELLE AREE

Gli impianti delle fermate in oggetto saranno realizzati su aree in parte già di proprietà di RFI ed in parte su aree di proprietà privata, da acquisire e/o espropriare a carico della Provincia, come specificato al comma successivo.

La Provincia assume la titolarità del procedimento relativo all'acquisizione delle aree e le renderà disponibili affinché si possano consegnare ed avviare i lavori di realizzazione entro e non oltre i termini stabiliti nel successivo articolo 10; inoltre ne darà tempestivamente e formalmente informazione ad RFI.

RFI provvederà a rendere disponibili le aree di sua proprietà, necessarie alla realizzazione delle opere in questione.



- ARTICOLO 9 -

AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Spetta alla Provincia il compito di ottenere, prima dell'inizio dei lavori, tutti i nulla osta, a qualsiasi titolo occorrenti, da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio, dei beni ambientali, culturali e archeologici o comunque aventi competenza in materia urbanistica, nonché, eventualmente, dalle Autorità Militari e dai Vigili del Fuoco.

- ARTICOLO 10 -

TEMPI E MODALITA'

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Atto, RFI presenterà i progetti delle opere di propria competenza alla Provincia, la quale provvederà alla redazione di un unico progetto per l'intero complesso delle opere da realizzare ed alla convocazione della Conferenza di Servizi.

Prima della chiusura della Conferenza di Servizi dovranno essere chiusi definitivamente i passaggi a livello presenti sulla linea Taranto – Brindisi posti alle progressive km. 63+497, 61+730 e km 60+329, di cui all'articolo 2.

Entro sei mesi dalla chiusura della Conferenza di Servizi la Regione dovrà versare il proprio contributo, di cui all'articolo 3.

Entro sei mesi dalla chiusura della Conferenza di Servizi, la Provincia si impegna a consegnare le aree per la realizzazione delle opere.



Entro un anno dalla chiusura della Conferenza di Servizi, RFI e la Provincia si impegnano ad avviare le rispettive attività di cantiere ed a concludere tutte le opere entro un anno dall'apertura del cantiere stesso.

- ARTICOLO 11 -

COORDINAMENTO

La Provincia, come già indicato nell'articolo 2, curerà il coordinamento dei soggetti attuatori delle opere definite nel presente Atto.

La Regione, la Provincia, il Comune ed RFI si impegnano ad incontrarsi trimestralmente per verificare lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e per intervenire, ciascuno per la propria competenza, per la risoluzione di eventuali problemi che potessero sorgere ed intralciare il normale proseguimento dei lavori.



- ARTICOLO 12 -

ONERI PER MANUTENZIONE

Per quanto riguarda la manutenzione dei manufatti si stabilisce e si conviene quanto di seguito:

- 1) alla manutenzione ordinaria dei marciapiedi, comprese le rampe per disabili ricadenti in area di RFI, delle panchine, delle pensiline e della recinzione provvederà RFI e le relative spese faranno carico ad RFI.
- 2) alla manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione dell'infrastruttura viaria di approccio alle fermate, provvederà la Provincia e le relative spese faranno carico unicamente alla Provincia.
- 3) la manutenzione straordinaria delle opere, compresa quella conseguente ad atti di vandalismo, farà carico ad RFI ed alla Provincia in ragione della rispettiva parte di proprietà.

- ARTICOLO 13 -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE

I tempi di esecuzione dei lavori sono quelli indicati nel precedente articolo 10. In ogni caso RFI comunicherà alla Provincia la previsione di ultimazione dei lavori di propria competenza, almeno un mese prima dell'ultimazione di ciascuna opera.

La Provincia resta obbligata a completare l'esecuzione di tutte le opere di sua spettanza, per la completa agibilità dell'opera, entro giorni 30 (trenta) a decorrere dalla effettiva data di ultimazione dei lavori ferroviari.


Ultimati i lavori di propria competenza, la RFI inviterà la Provincia ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione dell'ultimazione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale redatto dagli incaricati della RFI e della Provincia. Dalla data di detto verbale decorrerà il tempo necessario alla Provincia per il completamento delle opere di propria competenza.

Qualora la Provincia non si presentasse alla visita di cui sopra, dopo l'invito fatto pervenire con raccomandata A.R., si concorda sin da ora che le opere eseguite dalla RFI si riterranno ultimate.

- ARTICOLO 14 -

TEMPO DI ESECUZIONE OPERE

L'opera oggetto della presente convenzione, realizzata secondo quanto indicato al precedente art. 4, sarà eseguita nel periodo giudicato più opportuno dalla RFI



compatibilmente anche con le esigenze della Provincia e nel rispetto dei tempi indicati nell'articolo 10.

L'inizio dei lavori da parte della RFI verrà comunicato alla Provincia ed al Comune mediante lettera raccomandata a.r.. Lo stesso, comunque, è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti necessari alla esecuzione di dette opere.

- ARTICOLO 15 -

SPOSTAMENTI DI LINEE E CONDUTTURE

I provvedimenti e i relativi interventi concernenti le modifiche o gli spostamenti delle linee telegrafiche, telefoniche od elettriche interrate ed aeree, di condutture, tubazioni, canalizzazioni e simili interessate dai lavori, saranno deviate a cura e spese di RFI, salvo le opere già convenzionate con la Regione e con la Provincia.

- ARTICOLO 16-

CONDOTTE ATTRAVERSANTI

La Provincia ed il Comune avranno la facoltà di far passare in corrispondenza delle fermate oggetto del presente Atto, proprie condutture elettriche e telefoniche necessarie per il funzionamento dei servizi previsti dal progetto in oggetto, collocandole in appositi cunicoli, con l'obbligo di ottenere il preventivo assenso di RFI, a seguito di apposita domanda corredata da relazione e disegni con la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti.

Ad RFI stessa è riconosciuto il diritto di prescrivere le misure necessarie per evitare il pericolo di pregiudizio agli impianti ferroviari e la osservanza delle norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno.



La RFI potrà anche negare l'autorizzazione, qualora gli impianti fossero ritenuti incompatibili con la sicurezza del traffico ferroviario.

La RFI medesima potrà servirsi, senza eccezione, delle strutture dei manufatti suddetti per alloggiarvi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.) senza dovere compenso alcuno alla Provincia ed al Comune stesso.

- ARTICOLO 17-

SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO

Si stabilisce sin d'ora, tra RFI, la Provincia ed il Comune che la soppressione dei passaggi a livello alle progressive chilometriche 63+497, 61+730, 60+329, avverrà nei tempi previsti



dall'articolo 10. RFI ne darà comunicazione scritta alla Provincia senza attendere ulteriori autorizzazioni da Enti Pubblici e/o privati cittadini e sopprimerà i suddetti P.L.

Il Comune provvederà all'apposizione in loco della segnaletica stradale adeguata al nuovo stato dei luoghi, ciascuna per la parte di propria competenza.

- ARTICOLO 18
DIRITTO DI PASSAGGIO

La RFI conserverà, qualora intende esercitarlo, il diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali attualmente adducanti ai sopprimendi passaggi a livello, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione degli attraversamenti stessi, qualora i suddetti tronchi di strada vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro uso; tale diritto, dovrà farsi valere anche nei confronti di terzi.

- ARTICOLO 19
ESONERO RECLAMI

Il Comune si impegna a tenere la RFI sollevata ed indenne da ogni reclamo, azione e molestia da parte di terzi in dipendenza delle mutate condizioni della viabilità conseguenti all'attuazione di quanto previsto nel presente Atto.


- ARTICOLO 20-
PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Le opere realizzate da RFI, relative alle fermate, marciapiedi, recinzioni, pensiline, ecc., resteranno di proprietà di RFI, mentre le opere realizzate dalla Provincia resteranno di proprietà della Provincia.

A partire dall'ultimazione delle opere, la Provincia si impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di sua proprietà per conservarla idonea alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e futuri.

Nell'esecuzione dei successivi interventi di manutenzione, la Provincia dovrà adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede ferroviaria, agli impianti ed alle cose di RFI.

Qualora, per scarsa diligenza nell'esecuzione, si verificassero detti danni, la Provincia si obbliga a rimborsarli e ne assume la completa responsabilità civile e penale.



- ARTICOLO 21-

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualunque lavoro di manutenzione o di rifacimento, che direttamente o indirettamente possa interessare l'esercizio ferroviario, la Provincia o il Comune dovranno essere preventivamente autorizzati da RFI, che fisserà il periodo di esecuzione dell'intervento, alle cui prescrizioni e condizioni la Provincia o il Comune dovranno attenersi.

- ARTICOLO 22-

OCCUPAZIONE AREE PER MANUTENZIONE

La Provincia ed il Comune riconoscono alla RFI il diritto di occupare provvisoriamente la sede stradale in corrispondenza delle fermate e degli attraversamenti, totalmente o parzialmente, anche se ciò comporti la deviazione del traffico, quando ciò sia necessario per lavori di manutenzione spettanti alla RFI o che le stesse intendano eseguire a norma dell'articolo 12 , con il solo obbligo da parte della RFI di darne tempestivo preavviso per l'emissione dei relativi provvedimenti.

In tale evenienza la Provincia ed il Comune solleveranno la RFI da ogni responsabilità per l'interruzione totale o parziale della circolazione assumendosi l'onere per le deviazioni del traffico eventualmente occorrenti.

- ARTICOLO 23-



SEGNALETICA STRADALE

Il Comune si impegna a provvedere a propria cura e spese alla segnaletica stradale conformemente a quanto prescritto dalle vigenti leggi e dal Codice della Strada e solleva RFI da ogni responsabilità e da eventuali controversie.

- ARTICOLO 24-

CESSIONE DIRITTI ED OBBLIGHI

La Provincia ed il Comune riconoscono ed accettano che i diritti e gli obblighi che gli derivano dal presente atto non potranno, per qualsiasi titolo o causa, essere ceduti o passati ad altri senza l'assenso scritto della RFI.



- ARTICOLO 25-
DURATA DELL'ATTO

La presente Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata pari a quella delle opere a cui si riferisce. Ai soli fini fiscali avrà la durata pari ad anni 9 con decorrenza dalla data di sottoscrizione da rinnovare alle scadenze per ulteriori periodi di anni 9.

- ARTICOLO 26 -
SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Sono a carico della RFI le spese di stipulazione e scritturazione del presente atto e quelle per le copie occorrenti e per i disegni allegati nonché per qualsiasi altro ad esso conseguente.

I tributi fiscali relativi al presente Atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a variazioni del prezzo pattuito.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

- ARTICOLO 27 -
DOMICILIO

Resta stabilito fra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite alla cognizione del Tribunale di Bari.


Agli effetti fiscali le parti dichiarano il loro domicilio come segue:

- La Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA Partita I.V.A. 01008081000; Codice Fiscale 01585570581;
- la Provincia di Brindisi, C.fiscale 80001390741, P.IVA 00184540748, Via De Leo Brindisi
- il Comune di Brindisi, C. Fiscale 80000250748, p. I.V.A. 00268880747, Piazza Matteotti.

- ARTICOLO 28 -
VALIDITA' DELL'ATTO

La presente Convenzione è valida ed impegnativa sin d'ora per la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e RFI.

Il presente Atto consta di n. 14 fogli ciascuno dei quali è controfirmato dall'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Brindisi, dal Sindaco del



Comune di Brindisi e dai Dirigenti della RFI S.p.A. Redatto in cinque originali di cui una per ognuna delle Parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro.


Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, 5 settembre 2006

p. LA REGIONE PUGLIA



p. LA PROVINCIA DI BRINDISI



p. IL COMUNE DI BRINDISI

p. LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

